

Determinazione Dirigenziale

N. 508 del 29/03/2017

Classifica: 007.02

Anno 2017

(6785992)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA PIANTE DA SIEPE PER SCHERMATURA RECINZIONE AREA CANTIERE PRESSO LE SCUDERIE DEL BUONALENTI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) PER EURO 2.745,00 OLTRE IVA.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE E SPORT - AMBITO PARCO PRATOLINO
<i>Riferimento PEG</i>	50
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dr.ssa Rossana Biagioni
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE CULTURA, TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - AMBITO PARCO PRATOLINO

BACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1515	2017	17614	.	€ 3.348,90

LA DIRIGENTE

Visto

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi*”

del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai [commi da 44 a 46...](#)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;

- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana “*valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme...*”;

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “*la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*”;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Premesso:

– che la Città Metropolitana di Firenze (ex Provincia di Firenze) è proprietaria del Parco Mediceo di Pratolino, e tramite la Direzione Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale ne cura la gestione, finalizzata alla conservazione del patrimonio storico-artistico, arboreo, naturalistico, paesaggistico, alla fruizione in sicurezza e alla valorizzazione e promozione del complesso a fini turistici;

– che il Giardino mediceo di Pratolino “*per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un’autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale*” è stato riconosciuto patrimonio dell’Umanità dalla 37° sessione del World Heritage Committee dell’UNESCO, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013;

– come disposto dall’art. 2 del Regolamento del Parco mediceo di Pratolino, approvato con D.C.P. n. 79 del 16/6/2014, con specifico atto del soggetto cui compete la direzione del Parco viene disposta l’apertura annuale tenendo conto anche della natura di Parco pubblico di che trattasi;

Richiamati:

- il **Decreto N° 3969 del 26 Luglio 2010 POR CREO FESR 2007-2013. Attività 5.4 - Linea di intervento 5.4.a "Sostegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo di un turismo sostenibile": Assegnazione contributi**, ove la Regione procede all’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del POR CREO FESR 2007-2013 Linea di attività 5.4a “*Sostegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo di un turismo sostenibile*” tra i quali il progetto proposto dalla Provincia di Firenze: **FI_17_CULT Provincia di Firenze. Recupero funzionale Scuderie Medicee del Buontalenti;**

- **la Deliberazione di Giunta Provincia di Firenze n. 121 del 04/09/2012** recante “*Parco medico di Pratolino: approvazione Linee di indirizzo per la gestione del Parco, del progetto di foresta nel complesso le Ghiaie/Casa del Giardiniere e bozza di convenzione con l’Università degli Studi di Firenze per attività di ricerca e formazione*”, nel quale la Provincia adotta indirizzi per la riorganizzazione, gestione e valorizzazione del Parco medico di Pratolino;
- le summenzionate Linee di gestione del progetto, e ss.mm.ii, le quale assegnano al Piano Terreno dell’immobile Le Scuderie le funzioni di spazio per attività espositive, laboratori, atelier, precisando che ad oggi esso è stato destinato, sebbene non in via esclusiva, a ospitare la collezione di modelli lignei dal titolo “Teatro e spettacolo nella Firenze dei Medici” **nonché a proiezioni di filmati** con la storia del Parco di carattere introduttivo per i visitatori;

Preso atto che il progetto di recupero funzionale dell’edificio Scuderie Medicee summenzionato ha richiesto l’allestimento di un’area di cantiere che verrà mantenuto presumibilmente fino al termine di agosto, dunque nel periodo di apertura del Parco al pubblico, che la sottoscritta disporrà con proprio Atto Dirigenziale come sopracitato;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra premesso, di acquistare delle piante da siepe in vaso, da collocare davanti della rete di sicurezza che delimita l’area di cantiere, posta in prossimità dell’ingresso del Primo Piano dell’edificio Scuderie, allo scopo di conferire un aspetto maggiormente decoroso e adeguato al prestigio del luogo e del soggetto proprietario, Città Metropolitana di Firenze;

Vista la nota trasmetta dal responsabile UO Servizi tecnici, Dr. Matteo Vannella, dove si stima necessario l’acquisto di n. 60 piante di alloro (*laurus nobilis*), specie che potrà utilmente essere reimpiegata nelle siepi del Parco stesso quando saranno terminati i lavori di che trattasi, di altezza almeno 1,60 metri, piantumato in vaso;

Visti:

- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 1 il quale stabilisce che “*All’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto del principio di cui all’art. 30 comma 1 nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assumere l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*”;
- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. a) il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: “*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta*”;
- le Linee Guida, attuative del nuovo Codice degli appalti relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” adottate dall’ANAC il 09/07/2016;
- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac con nota n. 103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida;
- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti approvate dall’ANAC il 26/10/2016

relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Richiamate le disposizioni impartite dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007), art. 1 comma 450 e dai due Decreti di Spending Review D.L. 52/2015 e D.L. 95/2012 le quali sanciscono, per tutte le Amministrazioni, l'obbligo di ricorso ai mercati elettronici;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i quantitativi dei beni a noi necessari e che il bene da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi per la fattispecie di che trattasi;

Dato atto dell'indagine di mercato condotta dalla scrivente Direzione, UO Servizi tecnici del Parco, selezionando gli operatori da invitare sulla base della disponibilità in magazzino delle piante richieste, tale da garantire la consegna entro i termini di apertura al pubblico, individuando a tale riguardo l'Impresa Cooperativa Agricola Forestale Alto Valdarno soc. coop. agr. a r.l. con sede in Castelfranco Piandiscò CAP 52026 (AR), via Pianacci 3-3/A, PIVA 01572150512 ;

Vista l'offerta rimessa sul Sistema Telematico Appalti della Regione Toscana (START) dalla Ditta Cooperativa Agricola Forestale Alto Valdarno soc. coop. agr. a r.l. con sede in Castelfranco Piandiscò CAP 52026 (AR), via Pianacci 3-3/A, PIVA 01572150512 per la fornitura di n. 60 piante di altezza 1,6 metri compreso trasporto e piantumazione in vaso, per complessivi Euro 2.745,00 oltre IVA;

Precisato:

- che la scelta di adottare la procedura di affidamento diretto trova ragione nell'urgenza di completare l'allestimento entro i termini utili alla riapertura del Parco al Pubblico;
- che la Ditta in parola è stata selezionata, tra l'altro, per la comprovata affidabilità e per la disponibilità ad eseguire la fornitura in via prioritaria e nel rispetto dei tempi di esecuzione indicati dall'Ufficio;
- che l'offerta rimessa dalla Ditta in parola risulta conveniente e congrua, rispetto al Prezziario Regionale per la fornitura di analoghe specie di piante;

Considerato che per la seguente attività non è obbligatoria l'acquisizione del codice CUP poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione AVCP n. 10/2010, punto 3;

Considerato che per la seguente attività è stato acquisito il seguente Codice Identificato Gara (CIG) **ZD91E23D6C**;

Richiamato l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano lavori, servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l'efficacia dell'affidamento;

Atteso che in relazione al presente affidamento sono già agli atti della scrivente Direzione le seguenti certificazioni, acquisite tramite il sistema AVCPASS in occasione di precedente appalto e in corso di validità:

- il documento attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 12/12/2016;
- la visura del casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 12/12/2016 da cui non risultano annotazioni;
- i certificati del casellario giudiziale delle persone interessate, rilasciati in data 12/12/2016 dal Ministero della Giustizia, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 12/12/2016 dal Ministero della Giustizia, dal quale non risultano a carico della Ditta motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- positiva verifica di regolarità fiscale per l'operatore economico in parola, come da richiesta n. 1393575 del 12/12/2016

Atteso altresì che la Direzione ha inoltre acquisito per la Ditta in parola il DURC on line attestante la regolarità contributiva, numero protocollo INAIL_7036198, scadenza validità 07/08/2017;

Visto che la Ditta ha presentato l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 con propria nota agli atti del fascicolo;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di affidare alla Cooperativa Agricola Forestale Alto Valdarno soc. coop. agr. a r.l. con sede in Castelfranco Piandiscò CAP 52026 (AR), via Pianacci 3-3/A, PIVA 0157215051 la fornitura di n. 60 piante di *Laurus nobilis* in vaso, compreso trasporto e piantumazione, per l'importo di Euro2.745,00 oltre IVA 22%;

Precisato, ai sensi dell'art 192 del TUEL n. 267/200 che:

- il fine pubblico che si intende perseguire è la valorizzazione del Parco mediceo di Pratolino, garantendo la prosecuzione degli importanti lavori di restauro delle Scuderie seppur ricadenti nel periodo di apertura al pubblico e in alta stagione, allestendo un'area di cantiere con maggior decoro possibile, tale da rispettare il prestigio del luogo e del soggetto proprietario;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 60 piante di *Laurus nobilis* in vaso, compreso trasporto e piantumazione;
- la scelta del contraente avviene con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;
- la durata del contratto è stimata in n. 5 giorni dalla trasmissione dell'ordinativo alla Ditta;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 per la stipula del contratto;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere mediante PEC a norma dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;
- il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura, preventivamente autorizzata

dall'Amministrazione; detta fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;

Precisato che trattandosi di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze, ai sensi dell'art.26 comma 5 del D.lgs.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008;

Vista:

- la delibera di consiglio metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'ente per l'anno 2017, esecutivo;
- la delibera di consiglio metropolitano n. 6 del 11/01/2017 di approvazione del PEG provvisorio 2017;

Ritenuto, per quanto indicato in premessa, dover assumere impegno di spesa sul cap. 17614 “Acquisto beni per il Parco medico di Pratolino” che presenta necessaria disponibilità, per Euro 2.745,00 oltre IVA e dunque per complessivi **Euro 3.348,90** a favore della Cooperativa Agricola Forestale Alto Valdarno soc. coop. agr. a r.l. con sede in Castelfranco Piandiscò CAP 52026 (AR), via Pianacci 3-3/A, PIVA 0157215051, per la fornitura sopra dettagliata;

Dato atto che i dati relativi al presente affidamento verranno pubblicati all'albo pretorio dell'ente oltretutto ai sensi e con le modalità stabilite all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e dall'art. 1, comma 32, della Legge Anticorruzione;

Visto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 56/2016) è la sottoscritta;

Visti:

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;
- l'Atto n. 88 del 30/12/2015 con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
- il decreto n. 73 del 31/12/2015 del Sindaco Metropolitano che ha conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale per il Parco Mediceo di Pratolino così come modificato dal successivo decreto n. 5 del 23 maggio 2016;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), alla Cooperativa Agricola Forestale Alto Valdarno soc. coop. agr. a r.l. con sede in Castelfranco Piandiscò CAP 52026 (AR), via Pianacci 3-3/A, PIVA 0157215051, la fornitura di n. 60 piante di *Laurus nobilis* in vaso, compreso trasporto e piantumazione, per l'importo di Euro 2.745,00 oltre IVA 22% ;
2. **di assumere** l'impegno di spesa sul cap. 17614 "Acquisto beni per il Parco medico di Pratolino" per Euro 2.745,00 oltre IVA e dunque per complessivi **Euro 3.348,90** a favore della Ditta Cooperativa Agricola Forestale Alto Valdarno soc. coop. agr. a r.l. con sede in Castelfranco Piandiscò CAP 52026 (AR), via Pianacci 3-3/A, PIVA 0157215051 per la fornitura sopra dettagliata;
3. **di dare atto** che l'attività in oggetto è riferita al seguente obiettivo PEG: UO 50 – Parco Mediceo di Pratolino, Obiettivo Operativo: 61 GESTIONE E TUTELA DEL PARCO DI PRATOLINO, Obiettivo di gestione Codice 95220151;
4. **di dare atto che** il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere mediante PEC a norma dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 23 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;
5. **di dare atto** che la Ditta ha autocertificato, con nota conservata agli atti del presente fascicolo, la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2012;
6. **di dare atto che** il pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione; detta fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;
7. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 207/2010) è la sottoscritta;
8. **di dare atto** che a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla pubblicazione del presente affidamento sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dall'art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 legge Anticorruzione;
9. **di inoltrare** il presente atto:
 - ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
 - alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi della L. 1034 del 6/12/1971 o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971, n. 1199.

Firenze

29/03/2017

**BIAGIONI ROSSANA - DIREZIONE CULTURA,
TURISMO, ISTRUZIONE, SOCIALE - AMBITO PARCO
PRATOLINO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”